



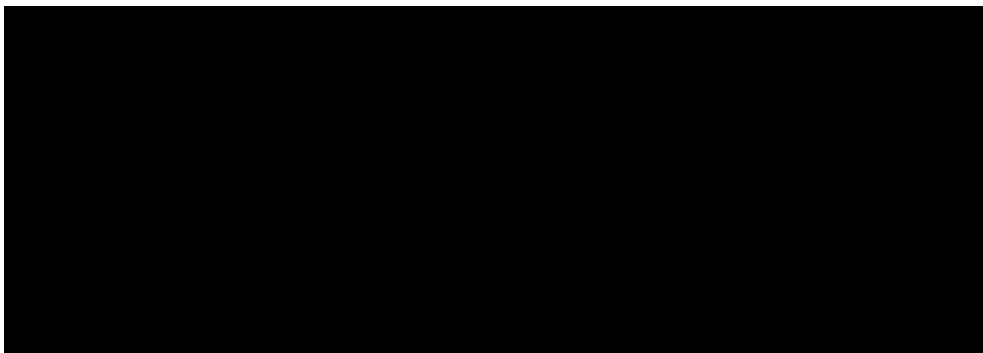
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.  
Margherita Urso ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del R.A.G.C. relativo all'anno 2019, posta  
in decisione all'udienza del 08.06.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti,  
e vertente

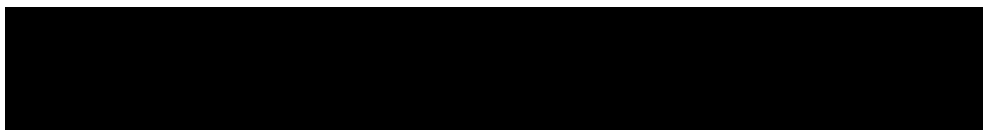
**TRA**



-

attore -

**E**



[REDACTED]

- convenuto –

***avente oggetto:*** opposizione delibera condominiale

***valore della causa:*** indeterminabile

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Le parti concludono riportandosi ai propri scritti difensivi e come da verbale di causa del 08.06.2023 cui si rinvia integralmente

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono espone concisamente.

Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione notificato il 27.12.2019, il Sig. [REDACTED] conveniva in giudizio il Condominio “[REDACTED]” e, premettendo di essere proprietario, di un’unità abitativa all’interno del Condominio “[REDACTED]” di [REDACTED], deduceva che in data 16.06.2019 l’Assemblea condominiale deliberava a maggioranza assoluta la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata nell’area adiacente al cancello condominiale senza la costruzione di nuovi manufatti fissi o mobili.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia della delibera assembleare, che venisse dichiarata la nullità della deliberazione assembleare del 16.06.2019 del Condominio "[REDACTED]" ordinando al Condominio la collocazione di detti contenitori in altra sede distante non meno di 30 metri dall'abitazione attorea.

Si costituiva il condominio "[REDACTED]", il quale contestava tutte le domande *ex adverso* formulate in quanto infondate in fatto e in diritto.

Assegnati ad entrambe le parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con la prova testimoniale dedotta da entrambe le parti.

Veniva ammessa ed espletata la CTU e la causa, ormai matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 08.06.2023.

Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Premesso quanto sopra, passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.

Il CTU ha, preliminarmente, accertato che la distanza dai contenitori all'ingresso dell'unità di proprietà dell'attore è di mt. 13,50 e quindi superiore a quanto previsto dall'Art. 25 del regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani assimilabili del comune di

[REDACTED].

Lo stesso CTU ha preso in esame n. 2 ipotesi individuate con le lettere a) e b) nella propria relazione, concludendo che l'unica ipotesi possibile è la prima,

ovvero (soluzione A): “1) *Mantenimento dei contenitori in adiacenza al cancello condominiale, al fine di facilitare le operazioni di svuotamento dei contenitori. Inoltre, nella posizione in cui si trovano, risultano ben riparati dalle raffiche di vento.*

2) *Pulizia dei contenitori, specialmente, il giorno del ritiro organico e secco differenziato.*

3) *Aumento del numero di contenitori, vista la quantità di villette, in modo da evitare l’eventuale abbandono per terra di qualsiasi genere di rifiuti;*

4) *Al fine di evitare il conferimento rifiuti in orari non previsti, si potrebbe installare un cancelletto automatico con timer/orologio di apertura e chiusura del cancello dalle ore 22:00 alle ore 6:00, come da regolamento previsto per il conferimento, fornendo all’operatore che si occupa della raccolta, la chiave o il codice di accesso per poter accedere nella zona contenitori; in questo caso, durante le ore diurne, i contenitori rimarrebbero vuoti e puliti. (Si all’allegato n.1 – foto n.6 )”.*

Il CTU ha pure precisato che non ha riscontrato alcun cattivo odore e che i contenitori erano ben puliti.

Infine, ha rappresentato di aver richiesto presso l’ufficio tecnico del Comune di [REDACTED], il parere di fattibilità tecnica e urbanistica per la collocazione di una struttura precaria (quale ad es. prefabbricato in legno lamellare o altro tipo di lamierato), utile a riparare i contenitori dei rifiuti, sia presso l’attuale ubicazione, che in caso di ripristino della collocazione degli stessi in corrispondenza dei parcheggi veicolari.

Con nota 20180/2022 il Comune di [REDACTED] faceva presente che l’area ricade nella fascia ad immodificabilità assoluta di cui all’art.15 lett. a) della legge regionale 78 del 12.06.1976, per cui nulla edificazione è consentita.

Il Geom. [REDACTED], così concludeva: *“Inoltre, lo stesso CTU, al fine di poter individuare un’eventuale terza soluzione, ha richiesto ulteriore parere di fattibilità tecnica e urbanistica per i lavori di apertura della recinzione e del muretto, con installazione di un cancelletto pedonale, al fine di poter individuare un’ulteriore zona dove collocare i mastelli condominiali, facilitando l’operazione di svuotamento dei contenitori da parte della ditta autorizzata direttamente dall’esterno del condominio. Nonostante l’ufficio gestione integrata dei rifiuti abbia rilasciato parere favorevole con la nota n. [REDACTED] 2022, l’ufficio tecnico, con nota [REDACTED] 2022 avvisava che l’area ricade nella fascia ad immodificabilità assoluta di cui all’art.15 lett. a) della legge regionale 78 del 12.06.1976.*

*Pertanto, in risposta al quesito C, nulla è consentito. (cfr. allegato n.3 – documentazione comune di [REDACTED]).”*

Per quanto sopra esposto, appare evidente che la soluzione prospettata dal CTU è l’unica condivisibile.

In merito all’attività istruttoria resa in corso di causa, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.

I testimoni indicati da parte attrice hanno confermato le circostanze articolate in atto di citazione e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.; i testi, [REDACTED] (fratello dell’attore) e [REDACTED] (nipote dell’attore), hanno confermato che prima i cassonetti si trovavano in fondo al parcheggio e che poi, successivamente, sono stati allocati di fronte l’abitazione di [REDACTED]; hanno poi confermato la presenza dei cattivi odori, soprattutto, nelle giornate di forte vento (cfr. verbale di udienza del 13.04.2022).

All'udienza del 27.01.2022, veniva sentito – in sede di interrogatorio formale – il Sig. [REDACTED], nella qualità di amministratore del Condominio convenuto, il quale così dichiarava: *“preciso che trattasi di un Condominio che si trova di fronte al mare e sono frequenti le mareggiate; preciso altresì che sono frequenti forti raffiche di vento; preciso che la collocazione attuale dei recipienti risulta opportuna in quanto i recipienti sono più riparati rispetto a questi eventi atmosferici; preciso che in passato i predetti recipienti che si trovavano posizionati in altri punti, sono stati travolti dalle mareggiate e dalle forti raffiche di vento”*.

L'amministratore del Condominio ha spiegato il motivo per il quale si era reso necessario spostare i contenitori dall'allocazione originaria, poiché: *“l'ubicazione dei contenitori era stata contestata da parte del [REDACTED] e dal Comune, tanto è vero che mi veniva notificata una nota, non ricordo con esattezza l'anno, con la quale mi sollecitavano di spostare i contenitori; preciso, tuttavia, che prima di ricevere tale sollecito, i dipendenti della [REDACTED] si lamentavano dell'ubicazione dei contenitori in quanto avevano difficoltà ad entrare nel residence per prelevare i rifiuti; infatti per tale servizio, vengono utilizzati grossi autotrasportatori che aveva difficoltà ad entrare ed a muoversi all'interno del residence; peraltro, i dipendenti della [REDACTED] avevano difficoltà a passare con i mezzi, con il rischio di danneggiare le auto parcheggiate all'interno; e poi, soprattutto in estate, il parco del residence è frequentato da bambini, ed il passaggio degli automezzi poteva risultare lesivo dell'integrità e dell'incolumità dei bambini; preciso, che si era reso necessario istituire un senso unico, costringendo i mezzi a fare un lungo giro per recuperare i bidoni, evitando così di danneggiare le auto; mentre posizionando i contenitori vicino al cancello, i mezzi della [REDACTED] entrano più all'interno del residence ma restano fuori per prelevare i rifiuti;*

*preciso che il terreno del residence non è piano ma è costituito da brecciolino, trattasi più precisamente di un terreno non pianeggiante e, considerato, che si trova di fronte al mare il terreno non è uniforme ma risulta con avvallamenti”.*

Il Sig. [REDACTED] ha poi confermato che le abitazioni del Condominio convenuto si trovano di fronte al mare e che sono frequenti le mareggiate, così come le forti raffiche di vento; ha poi precisato che: *“la collocazione attuale dei recipienti risulta opportuna in quanto i recipienti sono più riparati rispetto a questi eventi atmosferici; preciso che in passato i predetti recipienti che si trovavano posizionati in altri punti, sono stati travolti dalle mareggiate e dalle forti raffiche di vento”.*

Tale circostanza veniva confermata anche dal Responsabile del Centro di Protezione Civile, teste escusso all’udienza del (cfr. verbale in atti); il teste ha infatti precisato che, negli anni precedenti, a causa di violentissimo vento di maestrale e conseguente mareggiata, i cassonetti erano stati scaraventati verso le abitazioni e che i rifiuti erano stati sparsi in tutta l’area sud-est del condominio e non si era verificato alcun grave danno alle persone solo ed esclusivamente perché, dato il periodo autunnale, il condominio era pressoché disabitato.

Il teste, [REDACTED], Responsabile della ditta [REDACTED] che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di [REDACTED] ha riferito che l’attuale collocazione dei contenitori è l’unica possibile anche in relazione all’Ordinanza Sindacale [REDACTED] 14.03.2018 (in atti) che prescrive che i mezzi della raccolta dei rifiuti non possono entrare all’interno dei Residence, ma solo in prossimità del cancello d’ingresso.

Lo stesso teste ha pure affermato che, se qualche operatore entra all'interno del Residence, lo fa assumendosi la responsabilità personale in quanto tale ingresso risulta illegittimo.

E' altresì emerso che il Condominio è dotato di un servizio di pulizia, come riferito dal teste, [REDACTED], nella qualità di titolare di una piccola azienda di servizi per la pulizia e disinfestazione dei bidoni della spazzatura condominiali.

Il teste ha precisato che presta la sua attività al Condominio [REDACTED] per il periodo giugno – settembre; anche il teste, [REDACTED], confermando le circostanze di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del Condominio convenuto, ha così precisato: *“confermo la circostanza; posso precisare che tutti i giorni il Comune per la raccolta della differenziata; poi c'è una ditta privata che provvede alla pulizia dei contenitori per igienizzarli e spruzzano pure profumarli; posso precisare che la ditta raccoglie i bidoni proprio nel punto dove c'è la raccolta dell'acqua cioè i tubi; svuotano i contenitori; fanno i sacchi di differenziata e, una volta vuoti, li puliscono”*.

Il teste, [REDACTED], ha poi precisato: *“i bidoni prima non avevano un'allocazione stabile; spesso li trovavamo in mezzo al residence spostati dal vento e la spazzatura per terra; poi li abbiamo sistemati in un punto riparato; appena si entra c'è un sentiero ed inizia il parcheggio ed i bidoni si trovano all'angolo dietro la protezione del cancello; riconosco la piantina che mi viene esibita; posso precisare che, da come si evince dalla piantina, con il giallo è indicata l'attuale postazione dei bidoni, che sono coperti dal cancello di ingresso, come ho sopra precisato, il conducente del camion ha il telecomando per*

*aprire il cancello; entra all'interno del cancello fa cinque metri poi, all'interno del residence, svuota i bidoni per la differenziata e poi va via; prima però dell'attuale postazione dei bidoni, il camion era costretto ad entrare all'interno del residence per correre tutti il perimetro del residence con grave pericolo per le auto ivi parcheggiate e per i bambini che giocano; infatti è capitato che cinque auto sono state danneggiate dal camion; per superare questo problema, abbiamo indetto un'assemblea condominiale ed abbiamo deciso di posizionare i bidoni dietro il cancello per facilitare la raccolta della spazzatura al camion; prima i bidoni non erano allocati una posizione definita perché non c'era obbligo della differenziata" (cfr. verbale di udienza del 26.05.2022).*

L'attore, prima dell'escussione del teste [REDACTED], ne ha eccepito l'attendibilità in quanto portatore di un interesse attuale e concreto nel presente giudizio. Ebbene, dalle dichiarazioni rese dal teste, non ritiene il Decidente di poter ravvisare elementi che possano far pensare ad un interesse personale del teste all'esito del presente giudizio.

La predetta eccezione deve, pertanto, essere rigettata.

Tutti i testi hanno confermato che nessun cattivo odore promana dai contenitori dei rifiuti anche perché regolarmente puliti.

Sotto il profilo documentale, va evidenziato che il Condominio ha prodotto la lettera del 17.09.2018, con la quale l'amministratore del Condominio informava i condòmini concludendo che "... il deliberato assembleare del 29.04.2018 circa la collocazione dei contenitori dei rifiuti è conforme a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti solidi urbani del

Comune di [REDACTED] e pertanto il deliberato assembleare è legittimo e valido e applicabile”.

Inoltre, nella stessa lettera, l'amministratore specificava quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale [REDACTED] del 14.03.2018, ed in particolare:

- I contenitori sono concessi al condominio in comodato d'uso gratuito e devono essere tenuti ed esposti in condizione di normale pulizia e cura del condominio stesso;
- I contenitori, nelle giornate e negli orari di prelevamento previsti dall'apposito calendario, vanno posti, a cura del condominio, nelle immediate vicinanze del singolo numero civico, posizionandoli sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata (marciapiede, soglia, davanti al cancello del passo carraio, etc.) in luogo accessibile agli operatori o ai mezzi di raccolta, senza arrecare pregiudizio alla pubblica viabilità;
- Con deroga eccezionale, per evitare che i passanti possano depositare in modo incontrollato e illecito i rifiuti, sarà cura dell'Amministrazione del condominio autorizzare e concordare con il gestore del servizio l'eventuale accessibilità dei mezzi di raccolta all'interno delle aree condominiali in cui sono posizionati i contenitori; tali aree dovranno essere ubicate nelle immediate vicinanze del passo carraio, in modo da evitare che i mezzi della società addetta al servizio debbano percorrere strade o tratti di esse”.

Dalla documentazione in atti, dalle risultanze probatorie emerse in corso di causa e, per ultimo, dalla relazione peritale, risulta evidente che la soluzione sempre prospettata dal sig. [REDACTED] e cioè quella di collocare i cassonetti nel

viale di fronte al parcheggio delle autovetture, è impraticabile in quanto costringerebbe il mezzo della ditta [REDACTED] a entrare all'interno del Condominio con serio pregiudizio per la pubblica incolumità.

Infatti, come è emerso dalle risultanze istruttorie, la soluzione prospettata dall'attore è stata temporaneamente praticata, con esiti negativi in quanto ci si è resi conto del conseguente rischio in quanto il pietrisco che pavimenta i viali interni spesso veniva lanciato dalla pressione delle ruote dei mezzi della [REDACTED] sulle stesse pietre con serio pregiudizio per l'incolumità delle persone e, specialmente, dei bambini che, ovviamente, spesso si ritrovano a giocare nei predetti viali.

In ogni caso, proprio il Sig. [REDACTED], Responsabile della D [REDACTED] (sentito come teste nel giudizio), in più occasioni ha fatto presente che i propri mezzi non possono circolare all'interno dell'area condominiale per ragioni di sicurezza e che i contenitori dovevano essere collocati in prossimità dell'ingresso per consentire ai mezzi e agli operatori un agevole ritiro dei rifiuti.

Infatti, i contenitori (come si evince dalle riproduzioni fotografiche versate in atti) sono collocati in una idonea area all'interno del condominio che rimane pressoché "nascosta", in prossimità dell'ingresso e tra il cancello e la strada pubblica da cui accedono i mezzi della raccolta dei rifiuti. Peraltro questa zona, al contrario di quella indicata dal [REDACTED] è illuminata e consente un agevole deposito della spazzatura che, per Ordinanza sindacale, deve essere effettuato dalle ore 22,00 in poi.

Peraltro, come si evince dalla nota del Responsabile dell'Ufficio A.R.O. del Comune di [REDACTED], Arch. [REDACTED], del 27.12.2019 prot. [REDACTED], *"a seguito di sopralluogo, si è potuto accertare che i contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in maniera ottimale e conforme a quanto previsto con O.S. n. [REDACTED]18 e successive note."*

A ciò si aggiunga che, come si evince dalla documentazione prodotta (Rendiconto condominiale 2019 e Bilancio preventivo 2020), la pulizia dei cassonetti nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre viene effettuata ogni settimana dalla ditta "[REDACTED]", come confermato dal teste [REDACTED] [REDACTED] (n.q. di titolare dell'omonima ditta).

Per quanto sopra, si può affermare che, sia la distanza dei contenitori dalle unità abitative (compreso quella di proprietà di parte attrice) che l'attenzione posta nella pulizia degli stessi, garantisce che dai predetti cassonetti non fuoriesce alcun cattivo odore, come verificato dal CTU nominato.

Inoltre, contrariamente a quanto prospettato dall'attore, non può essere costruito alcun manufatto per contenere e/o riparare i cassonetti in quanto vige il vincolo di inedificabilità assoluto entro i 150 mt. dalla battigia e il luogo indicato nell'atto di citazione di parte attrice è senza alcun dubbio entro la predetta distanza.

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto delle domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto.

Per tali ragioni, il Condominio convenuto ha chiesto la condanna di parte attrice al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Sul punto si osserva che: *“L’applicazione dell’art. 96 co. 3 c.p.c. deve rivestire carattere eccezionale, cioè confinato nell’ambito di gravi violazioni e non semplicemente nella allegazioni di fatti o situazioni che rappresentano la pretesa di una parte e che, come tali, vengono sottoposte al vaglio di un organo giurisdizionale chiamato a valutarne la fondatezza o meno.”* (cfr. Corte appello Trento sez. II, 15.07.2020, n.153).

Ed ancora: *“In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell’infondatezza ovvero il **mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria.**”* (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13.02.2020, n.679).

Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, ritiene questo Decidente che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda formulata dal Condominio convenuto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri del DM n. 55/2014, con le tabelle aggiornate con DM n. 147/2022, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;

- rigetta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal Condomino convenuto, perché infondata in fatto ed in diritto;
- condanna l'attore al pagamento, in favore del Condominio "[REDACTED]", in persona del suo Amministratore pro tempore Rag. [REDACTED], delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi **€ 5.431,00** per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese ed i compensi liquidati al CTU.

Così deciso in Termini Imerese il 31.10.2023

IL G.O.P.

*Dr.ssa Maria Margherita Urso*

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44